

**REGOLAMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE DELLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE
PRODUZIONI AUDIOVISIVE IN
APPLICAZIONE DEL
*DISCIPLINARE ECOMUVI***

**DOCUMENTO RMUVI
GIUGNO 2021**

INDICE

1	SCOPO E PREMESSA	3
2	PRINCIPI DELLA CERTIFICAZIONE	3
2.1	<i>Campionamento</i>	3
2.2	<i>Indipendenza e imparzialità</i>	3
2.3	<i>Riservatezza e Data Protection</i>	3
3	AVVIO DELLA PRATICA	4
3.1	<i>Richiesta di offerta</i>	4
3.2	<i>Luoghi di esecuzione degli audit</i>	4
3.3	<i>Accettazione dell'offerta</i>	4
4	ESECUZIONE DEGLI AUDIT – PRINCIPI GENERALI	5
4.1	<i>Modalità operative di effettuazione degli audit</i>	5
5	RILASCIO DEL CERTIFICATO	6
5.1	<i>Emissione del certificato</i>	6
6	RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO	6
6.1	<i>Emissione del certificato</i>	6
6.2	<i>Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro</i>	6
7	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	6
7.1	<i>Revoca</i>	6
8	RICORSI	6
9	RECLAMI	7
10	NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO	7

Rev.	Sintesi delle modifiche	Redatto	Approvato
1	Integrazione specifiche Disciplinare ECOMUVI edizione 2021	F. Banfi (Direttore Tecnico)	R. Cusolito (Amministratore Delegato)

1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT SRL per la gestione della certificazione a fronte del "Disciplinare Certificato di sostenibilità ambientale per la produzione audiovisiva denominato ECOMUVI" (in seguito indicato come *Disciplinare ECOMUVI*) per la gestione della certificazione della sostenibilità ambientale delle produzioni audiovisive (in seguito indicati come *PRODUZIONE*).

ITALCERT è l'organismo che rilascia la certificazione (in seguito indicata come ITALCERT) sulla base della norma ISO 17065, nella edizione corrente delle proprie procedure di certificazione ed avendo come riferimento normativo di prodotto il *Disciplinare ECOMUVI*.

ITALCERT è autorizzato da Tempesta, in via non esclusiva, a certificare che le Produzioni siano conformi al *Disciplinare ECOMUVI*.

Nell'ambito della suddetta certificazione in particolare Tempesta srl (<https://www.ecomuvi.eu/>) è proprietaria del *Disciplinare ECOMUVI* e del logo di certificazione "ECOMUVI".

2 PRINCIPI DELLA CERTIFICAZIONE

2.1 Campionamento

L'attività di certificazione prevede, come momento principale, la raccolta delle informazioni presso la sede del cliente, esaminando alcuni esempi applicativi.

L'audit è per sua natura un'attività che viene svolta a campione e pertanto soggetta ad un elemento di incertezza intrinseco. Tale aspetto deve essere preso in considerazione per un corretto utilizzo della certificazione da parte del cliente nei confronti del mercato e delle altre parti interessate.

2.2 Indipendenza e imparzialità

ITALCERT è tenuta al rispetto delle regole stabilite dalle norme per l'accreditamento. In particolare ITALCERT è tenuta a garantire i principi di indipendenza e imparzialità. In conseguenza di ciò, ITALCERT non può offrire servizi di supporto che si configurino come consulenza per il raggiungimento della certificazione e sui sistemi di gestione ambientale atti al raggiungimento stesso.

2.3 Riservatezza e Data Protection

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti - questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati dell'Organizzazione potranno essere da comunicati da ITALCERT, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato, nonché ai soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni responsabili e/o incaricati da parte di ITALCERT ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da ITALCERT, e rispetto ai quali vi sia per ITALCERT obbligo o necessità di comunicazione. Fatta salva l'eventuale pubblicazione anche tramite il sito internet www.italcert.it dei dati relativi alle imprese certificate (si veda anche registro Organizzazioni Certificate sul sito Accredia – se previsto), non è prevista la diffusione dei dati personali dell'Organizzazione.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Rapporti di Audit, Manuali, Documenti di Valutazione, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Accreditato.

In sede di domanda di accesso alla certificazione ITALCERT consegna al Cliente l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Accreditato alla conservazione di determinate informazioni.

I dati forniti vengono raccolti da ITALCERT con l'esclusiva finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile e di ottemperare ai doveri richiesti da ACCREDIA in qualità di Ente di Certificazione.

A seguito del rilascio della certificazione, i dati del cliente sono inseriti nel "Registro delle Aziende Certificate", il quale viene trasmesso periodicamente agli Organismi cui tale informazione è dovuta.

Il registro è anche reso disponibile ad eventuali richiedenti che ne facciano domanda scritta; allo stesso modo ITALCERT rende disponibile a chi ne faccia richiesta l'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della certificazione.

ITALCERT inoltre garantisce la riservatezza su tutte le informazioni che verranno raccolte durante l'audit, incluso i risultati registrati nei rapporti di audit. Gli incaricati di ITALCERT sono, a loro volta, vincolati a specifici vincoli di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'iter certificativo.

3 AVVIO DELLA PRATICA

3.1 Richiesta di offerta

Qualsiasi cliente può richiedere un'offerta per l'iter di certificazione. Per predisporre l'offerta sono necessarie alcune informazioni, che il cliente deve mettere a disposizione di ITALCERT.

Il cliente deve definire a quale Produzione Audiovisiva intende applicare il *Disciplinare ECOMUVI* (es. titolo, regia, durata in settimane, dimensione, periodo di produzione, orari ecc...). Tali indicazioni verranno esplicitate dal Gruppo di Audit di ITALCERT sul Rapporto di Riunione di Chiusura dell'Audit e compariranno nel certificato rilasciato da ITALCERT.

A seguito della richiesta di certificazione ITALCERT emette un'offerta che comprende una parte relativa al programma di audit e una relativa agli importi previsti, redatta in base alle informazioni ricevute dal cliente; nel caso in cui le informazioni trasmesse risultassero inesatte, ITALCERT effettuerà un nuovo riesame della pratica e, se opportuno, un aggiornamento del programma di audit e delle condizioni economiche.

3.2 Luoghi di esecuzione degli audit

L'audit (certificazione) verrà svolto presso tutte le sedi di produzione o un campione di esse in base alla dimensione della produzione stessa, ovvero dove vengono attuati i processi di ecosostenibilità oggetto di applicazione del *Disciplinare ECOMUVI*.

Le sedi previste vengono evidenziate nell'offerta di certificazione predisposta, che si basa sulle informazioni ricevute dal cliente. Laddove emergesse la necessità di effettuare l'audit ad ulteriori sedi successivamente all'inizio dell'iter di certificazione a causa di una non corretta comunicazione da parte del cliente delle attività oggetto di certificazione o di successive modifiche ITALCERT potrà, a suo giudizio, applicare una maggiorazione del tempo di audit; tale estensione si configurerà come audit di sorveglianza non programmato.

3.3 Accettazione dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta da parte del cliente richiede la trasmissione della "domanda di certificazione" allegata all'offerta stessa, a seguito della quale viene aperta la pratica di certificazione.

La presentazione della domanda di certificazione e l'accettazione dell'offerta comportano l'accettazione implicita del presente regolamento.

In assenza della domanda di certificazione ITALCERT non potrà rilasciare al cliente il certificato di conformità.

Qualora il Cliente dovesse accettare l'offerta e sottoscriverla ma non fosse disponibile all'effettuazione degli audit, ITALCERT potrà chiudere la pratica entro 90 giorni. Nulla sarà dovuto da ITALCERT e dall'Organizzazione - cliente.

4 ESECUZIONE DEGLI AUDIT – PRINCIPI GENERALI

4.1 Modalità operative di effettuazione degli audit

La definizione delle date di effettuazione degli audit viene concordata dalla segreteria di ITALCERT con il cliente, in base alle disponibilità del cliente e degli auditor incaricati.

Le date di attuazione dell'audit e la composizione del gruppo di audit vengono comunicate formalmente (e-mail) al cliente. Il cliente ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Audit, entro un tempo definito, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

Circa 5 giorni prima dell'audit ITALCERT trasmette al cliente un piano di audit, con il dettaglio operativo, indicando la sequenza delle attività, correlate ai processi e/o agli aspetti ambientali del sistema di gestione nonché ai requisiti normativi di riferimento. Il piano prevede sempre una riunione di apertura, in occasione della quale il cliente può richiedere chiarimenti o proporre eventuali modifiche operative al piano. Il piano prevede inoltre sempre una riunione di chiusura, durante la quale il Gruppo di Audit presenta i risultati dell'audit.

Nel corso dell'audit il Gruppo di Audit raccoglierà le informazioni necessarie per esprimere il proprio giudizio sul rispetto dei criteri stabiliti nel *Disciplinare ECOMUVI* oggetto di certificazione.

Ciò può includere:

- esame della documentazione del cliente
- interviste con il personale
- valutazione di esempi di attività svolta in precedenza (su base documentale) o di attività in essere in occasione dell'audit

Il Cliente dovrà assicurare al Gruppo di Audit la possibilità di esaminare esempi di attività svolta per tutti i processi/azioni su cui si basa la certificazione.

Per tale motivo il Cliente deve garantire l'accesso a tutti i suoi reparti e la possibilità di intervistare ogni persona addetta ad attività connesse con la certificazione richiesta.

Il Cliente dovrà garantire la presenza di una guida in sede di audit, ovvero una persona designata dal cliente stesso per assistere il gruppo di audit.

Al termine di ogni audit il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un rapporto (denominato in sigla "RRC") in cui vengono formalizzate le risultanze di audit sulla base del punteggio di performance ambientale del prodotto audiovisivo (PEF %) conseguito in relazione alle classi prestazionali espresse dal Disciplinare ECOMUVI.

Per le produzioni audiovisive di medio/grande complessità il punteggio minimo per il conseguimento della certificazione è pari al 25% del punteggio massimo disponibile considerando in tal senso, la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Per le produzioni audiovisive di piccola complessità (es. corti/documentari), il punteggio minimo per il conseguimento della certificazione stante la riduzione degli item obbligatori è pari al 50% del punteggio massimo disponibile, considerando in tal senso la sola sommatoria degli item applicabili e la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Il Set dell'audiovisivo oggetto di certificazione in base alla percentuale di PEF raggiunta avrà riportato sul documento di certificazione uno dei loghi sotto riportati in coerenza con la performance raggiunta.

	PUNTEGGIO PEF	LOGO CONFERITO DI CERTIFICAZIONE
PEF IN PERCENTUALE (%)	25-79 %	
	80-100 % Punteggio e logo d'eccellenza	

5 RILASCIO DEL CERTIFICATO

5.1 *Emissione del certificato*

Il certificato di conformità ha una data di emissione e segue la produzione audiovisiva.

Non sono previste visite di sorveglianza, rinnovo e/o modifiche al certificato in quanto il certificato è legato ad un momento temporale coincidente con le attività di produzione dello specifico prodotto audiovisivo.

Il certificato di conformità viene rilasciato dal Comitato di Delibera di ITALCERT, sulla base della documentazione raccolta durante gli audit.

Il Comitato di Delibera ha potere di:

- a) Deliberare il rilascio del certificato senza commenti
- b) Deliberare il rilascio del certificato con richiesta di variazioni del PEF sulle singole aree e/o generale

L'utilizzo del certificato o sua pubblicizzazione sono atti vietati prima dell'emissione del certificato.

ITALCERT, accertato l'uso scorretto della certificazione, prende le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare, anche tramite pubblicazione, i propri interessi (diffida, revoca della certificazione, azioni legali).

6 RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO

6.1 *Emissione del certificato*

Il certificato emesso riporta le seguenti indicazioni:

- Numero univoco del certificato
- Nome della produzione audiovisiva (film, documentario, ecc)
- Nome e Cognome del regista
- Casa di produzione
- Riferimento allo standard – *Disciplinare Ecomuvi* edizione XXXXXX
- Livello e % PEF
- Principali risultati ambientali (nell'allegato 1)
- Data di emissione.

6.2 *Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro*

L'emissione del certificato comporta automaticamente l'iscrizione al registro dei PRODUZIONI AUDIOVISIVE CERTIFICATE, che viene gestito e aggiornato da ITALCERT.

ITALCERT rilascia un certificato alla produzione attestante la certificazione ottenuta.

Non è previsto né autorizzato l'utilizzo del logo di ITALCERT in relazione alla certificazione oggetto del presente regolamento.

TEMPESTA S.r.l., conseguentemente alla certificazione rilasciata da ITALCERT, potrà o direttamente rilasciare il LOGO "ECOMUVI" o delegare ITALCERT a farlo.

Il Logo suddetto è di proprietà esclusiva di TEMPESTA S.r.l.

La Casa di Produzione che ha certificato il prodotto audiovisivo certificato può utilizzare il LOGO "ECOMUVI" secondo le regole di utilizzo definite dal proprietario ovvero da TEMPESTA S.r.l.

In nessun modo ITALCERT è responsabile del corretto utilizzo da parte della Casa di Produzione che ha certificato il prodotto audiovisivo certificato in quanto il LOGO "ECOMUVI" è rilasciato e di proprietà esclusiva di TEMPESTA S.r.l.

7 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 *Revoca*

La certificazione può essere revocata nei casi in cui:

- a) La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato utilizzi in modo scorretto il certificato.
- b) La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato non abbia saldato a ITALCERT quanto oggetto del compenso pattuito per il servizio di certificazione.

Il provvedimento di revoca viene comunicato mediante lettera raccomandata e/o PEC alla sede della Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato.

8 RICORSI

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato può fare ricorso in autotutela contro una decisione presa da ITALCERT in relazione alla propria certificazione mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante raccomandata e/o PEC. Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata
- b) una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso
- c) essere trasmesso ad ITALCERT entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni alla Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Delibera, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Le decisioni prese in merito al ricorso da parte del Comitato di Delibera, sulle quali non è possibile presentare ulteriore ricorso, vengono comunicate al cliente mediante lettera raccomandata e/o PEC.

9 RECLAMI

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte relativamente alla propria certificazione.

I reclami vengono gestiti da ITALCERT in modo formale se pervenuti in forma scritta (lettera o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera o e-mail) al completamento delle azioni previste.

10 NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è di proprietà esclusiva di ITALCERT e ne è vietata la riproduzione e/o l'estrapolazione di parti senza un'autorizzazione scritta da parte di ITALCERT.

Il richiedente la certificazione con la sottoscrizione del presente Regolamento accetta che lo stesso sia obbligo contrattuale tra le parti e quindi connesso alla domanda di certificazione.

Data, _____

Timbro e Firma del rappresentante legale della Casa di Produzione
